

REGIONE	ABRUZZO	SINTESI SCHEDA
LEGGE	<p>Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 46. "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (...) Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale (Legge europea regionale 2014)"</p>	<p><i>A cura di Federico Minghetti e Luca Mazzone</i></p>
1. PRINCIPI	<p>TITOLO I (Adeguamento all'ordinamento europeo) Art. 1 (Finalita') 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei: (...) 2. La presente legge contiene inoltre disposizioni per assicurare la conformita' alla normativa europea sugli aiuti di Stato: a) della disciplina regionale sullo spettacolo dal vivo; (...)</p> <p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') 1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalita' statutarie e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonche' dell'ordinamento europeo, riconosce lo spettacolo dal vivo quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni. 2. La Regione promuove iniziative volte a sostenere la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico e coreutico, in quanto presupposto per la continuita' e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo. 3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di: a) promuovere la diffusione dello spettacolo dal vivo; b) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali, contemporanee e di spettacolo itinerante; c) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e burattini; d) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione dei linguaggi artistici dello spettacolo dal vivo; e) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo dal vivo; f) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico; g) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo, con particolare riguardo ai giovani; h) favorire l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo dal vivo; i) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee; j) realizzare speciali iniziative di altissimo valore nel quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale.</p>	<p>TITOLO I (Adeguamento all'ordinamento europeo) Art. 1 (Finalita')</p> <p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>La legge nel suo complesso ha lo scopo di assicurare la conformita' alla normativa europea di diverse materie (medicinali, diritti dei pazienti, benessere degli animali, etc.). Il CAPO I del TITOLO VIII è la sezione dedicata alla materia dello spettacolo dal vivo e ha lo scopo di assicurare la conformita' alla normativa europea sugli aiuti di Stato. All'art 18 (Principi generali e finalita') lo spettacolo dal vivo è riconosciuto quale fattore fondamentale di crescita e sviluppo sociale e civile per la popolazione. Qui vengono anche definiti i fini degli interventi regionali, in particolare: promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo, valorizzazione delle espressioni artistiche, promozione del patrimonio storico e popolare, agevolazione all'innovazione e all'impresa, formazione, avvicinamento del pubblico, realizzazione di iniziative speciali.</p>
B. Strumenti di programmazione	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 20 (Programmazione degli interventi) 1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva il Programma triennale dello spettacolo dal vivo (di seguito Programma), previo parere della Commissione consiliare competente. Il parere e' reso entro venti giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine la Giunta provvede all'approvazione del Programma. 2. Il Programma puo' essere aggiornato, con le modalita' di cui al comma 1, prima della scadenza del triennio, in relazione a sopravvenute esigenze. 3. Il Programma, tenuto conto del contesto di riferimento, individua: a) le prioritá, le linee d'indirizzo e gli obiettivi da perseguire nel triennio; b) la ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili ivi compresi gli interventi di qualita' presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del 5 per cento dei finanziamenti disponibili; c) i criteri di carattere generale per il finanziamento degli interventi; d) le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi. 4. Per la realizzazione del Programma, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, approva entro il 30 aprile atti annuali di indirizzo, sulla base dei quali il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici. 5. Gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici assicurano l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) a qualsiasi titolo; a tal fine gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici specificano la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi. 6. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti, riferiti all'annualita' precedente.</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 20 (Programmazione degli interventi)</p> <p>La programmazione avviene attraverso il Programma triennale dello spettacolo dal vivo. Il Programma individua: prioritá, linee di indirizzo e obiettivi, ripartizione delle risorse tra ambiti di intervento, criteri per il finanziamento degli interventi e procedure di monitoraggio. Annualmente la giunta approva atti di indirizzo sui quali il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.</p>

1. PRINCIPI	C. Strumenti di consultazione	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') (...) </p> <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di: (...)</p> <p>Art. 21 (Commissione tecnica per la valutazione degli interventi) 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 20, il vertice del Dipartimento competente nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze presentate (di seguito Commissione) e ammesse in esito alle attività istruttorie svolte dal Servizio competente in materia di cultura. 2. La Commissione e' composta da tre membri di cui due individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica, e un esperto esterno. Le funzioni di presidente vengono assunte da uno dei membri nominati tra il personale regionale. L'esperto esterno membro della Commissione partecipa alla stessa con diritto di voto, a titolo gratuito e senza rimborso spese. 3. Il funzionamento della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 4. La Commissione puo' essere supportata da un massimo di cinque esperti esterni all'Amministrazione regionale, uno per ciascun ramo di attivita', che partecipano ai lavori della stessa senza diritto di voto e a titolo gratuito. 5. Gli esperti sono nominati dal vertice del Dipartimento competente, previa acquisizione di disponibilita' a mezzo avviso pubblico.</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') Art. 21 (Commissione tecnica per la valutazione degli interventi)</p> <p>Gli intereventi regionali sono definiti con la collaborazione con enti locali e in concorso con altri soggetti pubblici e privati. La legge prevede la costituzione di una Commissione tecnica per la valutazione degli interventi composta da tre membri individuati tra il personale regionale che può essere supportata da un massimo di cinque esperti esterni all'Amministrazione regionale nominati dal vertice del dipartimento (uno per ciascun ramo di attività). Il Dipartimento competente in seno alla Regione ha totale discrezionalità nella nomina dei cinque esperti esterni. La Commissione si occupa della valutazione delle istanze presentate e ammesse per finanziamento regionale.</p>
	D. Ambiti	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 19 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale e coreutica, nonché di spettacolo viaggiante.</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 19 (Definizioni)</p> <p>La legge classifica lo spettacolo dal vivo come "attività di rappresentazione teatrale, musicale e coreutica nonché di spettacolo viaggiante"</p>
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') (...) </p> <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di: (...) j) realizzare speciali iniziative di altissimo valore nel quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale.</p> <p>Art. 23 (Osservatorio Culturale d'Abruzzo) 1. Per favorire lo sviluppo dello spettacolo e migliorare la capacita' di intervento regionale anche in materia di valorizzazione dei beni culturali e' istituito presso il Servizio competente in materia di cultura l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo (di seguito Osservatorio) senza ulteriori costi per il bilancio regionale. 2. Attraverso l'Osservatorio la Regione svolge attivita' di monitoraggio, rilevazione, studio, ricerca ed analisi di settore, al fine di verificare l'efficacia dell'intervento regionale ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. 3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio puo' avvalersi della collaborazione degli Enti Locali, delle Universita' e degli operatori del settore. 4. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') Art. 23 (Osservatorio Culturale d'Abruzzo)</p> <p>La Regione può realizzare "speciali iniziative di altissimo valore nel quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale" (art 18 Principi generali e finalità). Viene istituito presso il Servizio competente in materia di cultura, l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo.</p>
	B. Attività partecipate	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura) 1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nonché le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale.</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura)</p> <p>La legge menziona istituzioni culturali di rilevanza regionale.</p>
	C. Riconoscimento	nessun riferimento	nessun riferimento

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>D. Altre modalità di intervento</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 20 (Programmazione degli interventi) 1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva il Programma triennale dello spettacolo dal vivo (di seguito Programma), previo parere della Commissione consiliare competente. Il parere e' reso entro venti giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine la Giunta provvede all'approvazione del Programma. 2. Il Programma puo' essere aggiornato, con le modalita' di cui al comma 1, prima della scadenza del triennio, in relazione a sopravvenute esigenze. 3. Il Programma, tenuto conto del contesto di riferimento, individua: a) le prioritá, le linee d'indirizzo e gli obiettivi da perseguire nel triennio; b) la ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili ivi compresi gli interventi di qualita' presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del 5 per cento dei finanziamenti disponibili; c) i criteri di carattere generale per il finanziamento degli interventi; d) le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi. 4. Per la realizzazione del Programma, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, approva entro il 30 aprile atti annuali di indirizzo, sulla base dei quali il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici. 5. Gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici assicurano l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) a qualsiasi titolo; a tal fine gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici specificano la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi. 6. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti, riferiti all'annualita' precedente.</p> <p>Art. 21 (Commissione tecnica per la valutazione degli interventi) 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 20, il vertice del Dipartimento competente nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze presentate (di seguito Commissione) e ammesse in esito alle attivita' istruttorie svolte dal Servizio competente in materia di cultura. 2. La Commissione e' composta da tre membri di cui due individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica, e un esperto esterno. Le funzioni di presidente vengono assunte da uno dei membri nominati tra il personale regionale. L'esperto esterno membro della Commissione partecipa alla stessa con diritto di voto, a titolo gratuito e senza rimborso spese. 3. Il funzionamento della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 4. La Commissione puo' essere supportata da un massimo di cinque esperti esterni all'Amministrazione regionale, uno per ciascun ramo di attivita', che partecipano ai lavori della stessa senza diritto di voto e a titolo gratuito. 5. Gli esperti sono nominati dal vertice del Dipartimento competente, previa acquisizione di disponibilita' a mezzo avviso pubblico.</p> <p>Art. 22 (Beneficiari) 1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo dal vivo, secondo quanto stabilito negli atti annuali di indirizzo e negli avvisi pubblici di cui all'articolo 20. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di comprovati requisiti di onorabilita', professionalita' ed esperienza.</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 20 (Programmazione degli interventi) Art. 21 (Commissione tecnica per la valutazione degli interventi) Art. 22 (Beneficiari)</p> <p>La principale modalit� con la quale la legge interviene a sostegno dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo � l'erogazione di finanziamenti regionali annuali con accesso regolato da avvisi pubblici emanati dal Servizio competente in materia di cultura. Linee d'indirizzo, ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento, tipologie di interventi finanziabili e criteri sono individuati nel Programma triennale dello spettacolo dal vivo. La valutazione delle istanze presentate � competenza di una commissione a nomina regionale. I beneficiari dei finanziamenti possono essere soggetti pubblici e privati che operano nello spettacolo dal vivo secondo quanto stabilito dagli atti annuali di indirizzo e dagli avvisi pubblici emanati dal Servizio competente in materia di cultura. La legge prevede una quota di risorse minime del 5% per i soggetti non beneficiari di finanziamenti ministeriali nel 2022, con l'approvazione della legge 25/2022 analizzata separatamente.</p>
<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 20 (Programmazione degli interventi) (...) 3. Il Programma, tenuto conto del contesto di riferimento, individua: (...) b) la ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili ivi compresi gli interventi di qualita' presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del 5 per cento dei finanziamenti disponibili; (...) 5. Gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici assicurano l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) a qualsiasi titolo; a tal fine gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici specificano la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi. (...)</p> <p>Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura) (...) 2. Alle Istituzioni culturali che beneficiano del FUS a qualsiasi titolo e' assicurato l'accesso alla quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura, determinata dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 20, comma 5, nei limiti delle risorse iscritte annualmente in bilancio sul pertinente capitolo di spesa. (...)</p> <p>Art. 25 (Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita') 1. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali e statali per le medesime finalita' ed attivita'. 2. Il Servizio competente in materia di cultura verifica, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, il non superamento dell'intensita' di aiuto piu' elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire le perdite di esercizio con esclusione della possibilita' per le istituzioni culturali di ottenere un utile, pur se ragionevole. (...)</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 20 (Programmazione degli interventi) Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura) Art. 25 (Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita')</p> <p>L'accesso al Fondo Unico Regionale per la Cultura (art 20 Programmazione degli interventi e art 24 Fondo Unico Regionale per la Cultura) � assicurato alle istituzioni culturali che beneficiano del FUS. Il finanziamento della legge � cumulabile con altre leggi statali dedicate alle medesime finalit� e attivit� (art 25 Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensit�).*</p> <p>*Il 2 agosto 2022 � stata approvata la legge regionale n.25 "Norme per il sostegno e la promozione delle attivit� d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS" (analizzata separatamente) che regola le modalit� di finanziamento ad organizzazioni teatrali che non ricevono contributi a valere sul FUS.</p>

<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>B. Riferimenti ad altre Normative statali</p>	<p>TITOLO I (Adeguamento all'ordinamento europeo) Art. 1 (Finalita') 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei: (...) TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') 1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalita' statutarie e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonche' dell'ordinamento europeo, riconosce lo spettacolo dal vivo quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni. (...)</p>	<p>TITOLO I (Adeguamento all'ordinamento europeo) Art. 1 (Finalita')</p> <p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>La legge richiama il titolo V della costituzione.</p>
	<p>C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</p>	<p>TITOLO I (Adeguamento all'ordinamento europeo) Art. 1 (Finalita') 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei: (...) 2. La presente legge contiene inoltre disposizioni per assicurare la conformita' alla normativa europea sugli aiuti di Stato: a) della disciplina regionale sullo spettacolo dal vivo; (...) TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') 1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalita' statutarie e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonche' dell'ordinamento europeo, riconosce lo spettacolo dal vivo quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni. (...) Art. 26 (Normativa europea in materia di aiuti di Stato) 1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e dell'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).</p>	<p>TITOLO I (Adeguamento all'ordinamento europeo) Art. 1 (Finalita')</p> <p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') Art. 26 (Normativa europea in materia di aiuti di Stato)</p> <p>Il CAPO I del TITOLO VIII è la sola sezione della legge dedicata allo spettacolo dal vivo, la legge infatti è dedicata all'adempimento degli obblighi di adeguamento all'ordinamento europeo rispetto a diversi temi (medicinali, diritti dei pazienti, benessere degli animali, etc.), in particolare la sezione relativa allo spettacolo dal vivo contiene disposizioni atte ad assicurare la conformità europea sugli aiuti di stato.</p>
	<p>D. Riferimenti ad altre leggi regionali</p>	<p>TITOLO I (Adeguamento all'ordinamento europeo) Art. 1 (Finalita') 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei: (...) TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 25 (Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita') 1. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali e statali per le medesime finalita' ed attivita'. (...) Art. 26 (Normativa europea in materia di aiuti di Stato) 1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e dell'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).</p>	<p>TITOLO I (Adeguamento all'ordinamento europeo) Art. 1 (Finalita')</p> <p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 25 (Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita') Art. 26 (Normativa europea in materia di aiuti di Stato)</p> <p>Nella legge sono presenti riferimenti agli argomenti: - Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita' - Normativa europea in materia di aiuti di Stato*</p> <p>*Il 2 agosto 2022 è stata approvata la legge regionale n.25 "Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS" (analizzata separatamente) che regola le modalità di finanziamento ad organizzazioni teatrali che non ricevono contributi a valere sul FUS.</p>

<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>E. Funzione degli Enti locali</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') (...) <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:</p> (...) <p>Art. 23 (Osservatorio Culturale d'Abruzzo) (...) <p>3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio puo' avvalersi della collaborazione degli Enti Locali, delle Universita' e degli operatori del settore.</p> (...)</p> </p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') Art. 23 (Osservatorio Culturale d'Abruzzo)</p> <p>Il sistema degli interventi regionali è definito in collaborazione con gli enti locali. Gli enti locali collaborano con la Regione alle attività dell'Osservatorio.</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura) 1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attivita' realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nonche' le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale.</p> (...)	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura)</p> <p>Non sono precisate le funzioni delle principali istituzioni regionali, che sono sostenute attraverso il Fondo Unico Regionale per la Cultura.</p>
<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') (...) <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:</p> (...) <p>i) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee;</p> (...)</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>La Regione realizza i propri interventi con il concorso di soggetti pubblici e privati. La Regione favorisce la collaborazione tra soggetti produttivi privi di teatro e gestori di teatri pubblici per la realizzazione di residenze temporanee.</p>	
<p>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') 1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalita' statutarie e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonche' dell'ordinamento europeo, riconosce lo spettacolo dal vivo quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni.</p> (...) <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:</p> (...) <p>d) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione dei linguaggi artistici dello spettacolo dal vivo;</p> (...) <p>g) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo, con particolare riguardo ai giovani;</p> <p>h) favorire l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo dal vivo;</p> (...)	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>Nel quadro dei principi generali della legge lo spettacolo è riconosciuto quale strumento di crescita civile, sociale e di formazione soprattutto per le giovani generazioni, tra gli interventi regionali vi è l'avvicinamento di nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo con particolare riguardo ai giovani. La Regione, inoltre, favorisce l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di linguaggi e l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo dal vivo.</p>	
<p>D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>Non vi sono riferimenti specifici al teatro per giovani e ragazzi, tuttavia la legge associa l'avvicinamento del pubblico e gli interventi nel campo della ricerca a quella delle politiche giovanili. (vedi campo 4.C <i>Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</i> e campo 8.H <i>Comunicazione e forme di sostegno alla domanda</i>)</p>	
<p>E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') (...) <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:</p> (...) <p>b) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali, contemporanee e di spettacolo itinerante;</p> <p>c) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e burattini;</p> (...)</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>La Regione valorizza le espressioni artistiche tradizionali e di teatro itinerante e promuove il recupero del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e burattini (art 18 Principi generali e finalità). Non si indicano disposizioni specifiche per i diversi settori.</p>	

5. FESTIVAL		nessun riferimento	nessun riferimento
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS		<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') (...) </p> <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:</p> <p>(...)</p> <p>i) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee;</p> <p>(...)</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>La legge favorisce "la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee".</p>
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') (...) </p> <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:</p> <p>(...)</p> <p>i) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee;</p> <p>(...)</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>La legge non indica modalità precise di gestione dei teatri da parte dei Comuni ma favorisce "la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee".</p>
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	nessun riferimento	non previsto in questa legge
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') (...) </p> <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:</p> <p>(...)</p> <p>i) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee;</p> <p>(...)</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>La legge non indica forme di sostegno della Regione alla gestione dei teatri o spazi ma favorisce "la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee".</p>
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') 1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalita' statutarie e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonche' dell'ordinamento europeo, riconosce lo spettacolo dal vivo quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni. (...) </p> <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:</p> <p>(...)</p> <p>j) realizzare speciali iniziative di altissimo valore nel quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale.</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>Lo spettacolo dal vivo è riconosciuto come fattore fondamentale di crescita sociale. Tra gli interventi che la Regione, in collaborazione con enti locali e soggetti pubblici e privati, realizza risultano iniziative di "altissimo valore nel quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale".</p>
	B. Formazione professionale	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') (...) </p> <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:</p> <p>(...)</p> <p>f) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;</p> <p>(...)</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>Tra gli interventi che la Regione, in collaborazione con enti locali e soggetti pubblici e privati, realizza c'è la promozione della formazione e dell'aggiornamento del personale artistico e tecnico.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') (...) </p> <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di: (...) </p> <p>e) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo dal vivo; (...)</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>Tra gli interventi che la Regione, in collaborazione con enti locali e soggetti pubblici e privati, realizza c'è la valorizzazione del patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo dal vivo.</p>
	D. Lavoro	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 22 (Beneficiari) (...)</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza.</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 22 (Beneficiari)</p> <p>Per beneficiare dei contributi della presente legge i soggetti "devono essere in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza."</p>
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	nessun riferimento	nessun riferimento
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	nessun riferimento	nessun riferimento
	G. Forme di credito	nessun riferimento	nessun riferimento
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') (...)</p> <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di: (...) </p> <p>g) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo, con particolare riguardo ai giovani; (...)</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>Tra i fini della legge è presente l'avvicinamento del nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo.</p>
	I. Tradizione e lingue locali	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') (...)</p> <p>3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di: (...) </p> <p>b) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali, contemporanee e di spettacolo itinerante; c) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e burattini; (...)</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>Tra i fini della legge vi sono la valorizzazione delle espressioni artistiche tradizionali e la promozione del patrimonio storico e linguistico del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e burattini.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	J. Osservatori	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 20 (Programmazione degli interventi) (...) 3. Il Programma, tenuto conto del contesto di riferimento, individua: (...) d) le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi. (...)</p> <p>Art. 23 (Osservatorio Culturale d'Abruzzo) 1. Per favorire lo sviluppo dello spettacolo e migliorare la capacita' di intervento regionale anche in materia di valorizzazione dei beni culturali e' istituito presso il Servizio competente in materia di cultura l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo (di seguito Osservatorio) senza ulteriori costi per il bilancio regionale. 2. Attraverso l'Osservatorio la Regione svolge attivita' di monitoraggio, rilevazione, studio, ricerca ed analisi di settore, al fine di verificare l'efficacia dell'intervento regionale ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. 3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio puo' avvalersi della collaborazione degli Enti Locali, delle Universita' e degli operatori del settore. 4. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 20 (Programmazione degli interventi) Art. 23 (Osservatorio Culturale d'Abruzzo)</p> <p>Viene istituito presso il Servizio competente in materia di cultura l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo, l'Osservatorio svolge attività di monitoraggio, rilevazione, studio, ricerca ed analisi di settore avvalendosi della collaborazione di enti locali, università e operatori di settore. Contestualmente all'approvazione del Programma triennale dello spettacolo dal vivo sono individuate le procedure di monitoraggio e attuazione degli interventi non collegate all'Osservatorio Culturale d'Abruzzo.</p>
	K. Protezione proprietà intellettuale	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') (...) 2. La Regione promuove iniziative volte a sostenere la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico e coreutico, in quanto presupposto per la continuita' e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo. (...)</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita')</p> <p>Fra i principi generali e finalità la Regione promuove iniziative per la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico e coreuti</p>
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento
9. ASPETTI TECNICI	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 25 (Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita') 1. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali e statali per le medesime finalita' ed attivita'. 2. Il Servizio competente in materia di cultura verifica, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, il non superamento dell'intensita' di aiuto piu' elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire le perdite di esercizio con esclusione della possibilita' per le istituzioni culturali di ottenere un utile, pur se ragionevole. 3. In sede di rendicontazione consuntiva, puo' essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso, se la variazione e' in diminuzione, il contributo e' ridotto in maniera proporzionale, se invece la variazione e' in aumento, il contributo non viene adeguato.</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 25 (Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita')</p> <p>In caso di cumulo di finanziamenti regionali e statali per gli stessi costi ammissibili, il Servizio regionale competente in materia di cultura verifica "il non superamento dell'intensità di aiuto piu' elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire le perdite di esercizio con esclusione della possibilita' per le istituzioni culturali di ottenere un utile, pur se ragionevole."</p>	
10. RISORSE	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura) 1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attivita' realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nonche' le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale. 2. Alle Istituzioni culturali che beneficiano del FUS a qualsiasi titolo e' assicurato l'accesso alla quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura, determinata dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 20, comma 5, nei limiti delle risorse iscritte annualmente in bilancio sul pertinente capitolo di spesa. 3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio che individua il pertinente capitolo di spesa.</p> <p>TITOLO IX (Disposizioni transitorie, finali ed entrata in vigore) Art. 29 (Norma finanziaria) (...) 5. Le previsioni di cui al Titolo VIII, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 24 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto hanno natura programmatica. 6. Alle spese di cui all'articolo 24, si provvede con le risorse annualmente stanziare sul capitolo 61665 U.P.B. 10.01.005 denominato "Fondo Unico Regionale per la Cultura" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015; per le spese di che trattasi e' autorizzata l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti determinati annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo).</p>	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura)</p> <p>TITOLO IX (Disposizioni transitorie, finali ed entrata in vigore) Art. 29 (Norma finanziaria)</p> <p>La legge istituisce il Fondo Unico Regionale per la Cultura (art 24) nel quale confluiscono le risorse per il finanziamento dello spettacolo dal vivo, l'ammontare del fondo è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.</p>	